Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FLAVIO LAPERTOSA

Seduta del 06/10/2018

FATTO

Con Segnalazione ai sensi dell'art. 27-bis c.1.-quinquies del D.L. 24/1/2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Prefetto di Milano ha trasmesso, in data 13 luglio 2018, alla Segreteria Tecnica di questo Collegio, l'istanza presentata l'11 aprile 2018 dal ricorrente (non consumatore) per chiedere che la segnalazione a sofferenza del suo nome nella C.R. della Banca d'Italia operata dalla banca cessionaria di un credito (ingiustificatamente lievitato da iniziali 275.000,00 euro a 423.511,00 euro) vantato nei suoi confronti da altra banca messa in l.c.a., sia cancellata o trasformata a posizione in contestazione, stante la mancanza di preventivo avviso. Il ricorrente ha anche precisato di avere preventivamente adito in via di urgenza, per la stessa pretesa, il Tribunale di Milano, che però avrebbe rigettato in data 24.10.2017 la istanza ex art.700 c.p.c. in difetto di prova del *periculum in mora* e ha lamentato infine che la perdurante pregiudizievole iscrizione nella banca dati gli impedisce di ricorrere al credito bancario.
Risulta inoltre che analoga richiesta era stata fatta in precedenza l ricorrente all'abf (non già per il tramite della segnalazione prefettizia) nei confronti della banca cedente che per prima aveva effettuato la segnalazione a sofferenza e che tale ricorso è stato dichiarati inammissibile, stante la messa in liquidazione coatta di tale banca. Alla segnalazione è stata allegata, tra l'altro, la missiva del 5.4.2018 con la quale la banca evocata in questo procedimento ha chiarito, in sede di reclamo, che la sua posizione debitoria è rientrata in un pacchetto di crediti ceduti dalla banca, poi messa in l.c.a., a favore di una SPV per la

quale essa svolge il ruolo di servicer e che la segnalazione in contestazione è stata compiuta ritualmente in continuità con la precedente segnalazione compiuta dalla banca cedente, unico soggetto giuridico contro il quale la controparte avrebbe potuto astrattamente muovere censura. Agli atti risulta altresì acquisita la risposta del 20.6.2018 della banca al Prefetto, nella quale si ribadisce quanto già illustrato al ricorrente in sede di reclamo e si precisa che il credito ceduto dalla banca in lca era stato consacrato in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (poi divenuto definitivo per mancata opposizione) per euro 321. 195,14, oltre interessi al 6% dal 14.3.2011 e si conclude per il rigetto della istanza, del tutto infondata nel merito, in considerazione delle plurime segnalazioni a carico del ricorrente, la cui richiesta di conversione della segnalazione a sofferenza in posizione contestata non avrebbe neppure il supporto di una controversia pendente tra le parti. La banca ha tuttavia affermato di essere pronta a trasformare la segnalazione come rapporto contestato una volta che l'interessato promuova un procedimento giudiziale o arbitrale e ha ammesso di aver dato disposizione alle proprie strutture di ricalcolare in diminuzione il credito sulla base dell'applicazione di un tasso di interesse del 6%, come indicato nel decreto ingiuntivo, e non già in forza del tasso del 10% concretamente applicato dalla cedente, così impegnandosi a rettificare l'importo della segnalazione in CR per i periodi competenza della SPV. Con successiva nota la banca ha confermato di avere ricalcolato il credito in senso favorevole al debitore e ha dichiarato di essere disponibile a soluzioni transattive, pur insistendo nella richiesta di rigetto della istanza.

DIRITTO

Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede che: "*Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-* bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.".*
In base alle disposizioni integrative emanate dalla Banca d'Italia (v. in particolare la sezione VI bis delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) tale procedura è applicabile unicamente a contestazioni che riguardano la mancata erogazione, il mancato incremento o la revoca di un finanziamento, l'inasprimento delle condizioni applicare a un rapporto di finanziamento o altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
Senonchè nel caso di specie il ricorrente chiede la cancellazione (o rettifica) della segnalazione, della segnalazione a sofferenza in CR, asseritamente illegittima per mancanza di preavviso,, nei confronti di soggetto avente qualità di servicer della SPV cessionaria del credito originario, che avrebbe compiuto la iscrizione in continuità con la prima segnalazione effettuata dalla titolare originaria del credito ceduto con procedura di cartolarizzazione.

Ora, al di là di ogni questione preliminare inerente sia alla (carente) legittimazione passiva della banca qui coinvolta, sia alla inammissibilità di istanze avanti all'ABF aventi ad oggetto pretese che siano state, come nella specie, già portate sottoposte alla cognizione, sia pure sommaria, del Giudice ordinario, è assorbente il rilievo che la presente controversia non integra oggettivamente gli estremi necessari per ricondurla alla procedura attivabile con segnalazione prefettizia, ricadendo la istanza nell'ambito delle normali controversie astrattamente promuovibili all'arbitro bancario secondo la procedura ordinaria.
Ne discende che la istanza, così come proposta, essendo estranea all'ambito oggettivo delle controversie attivabili tramite segnalazione prefettizia, è inammissibile. Resta di conseguenza assorbito l'esame di ogni ulteriore questione sollevata nel procedimento. Resta ferma altresì la facoltà dell'istante di proporre la domanda avanti all'ABF nelle forme ordinarie (come del resto il ricorrente aveva inizialmente fatto neri confronti della banca cedente), essendo qui impregiudicata ogni valutazione sul merito

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminata la segnalazione del Prefetto di Milano, dichiara l'istanza inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA